

Gabriele Tardio, *La Chiesa in San Marco in Lamis tra medioevo e metà del XVII sec.*, Edizioni SMIL, San Marco in Lamis, 2000

Gabella della farina nell'anno 1932 e 1633

Nel 1632 si organizza, o riorganizza, la riscossione della gabella della farina dettando diverse norme sia per l'organizzazione nella riscossione sia per la lavorazione e l'igiene del prodotto.

Da questo documento riusciamo a conoscere alcuni aspetti di vita cittadina nei primi anni del '600. Purtroppo di come era organizzata la gabella sugli altri prodotti e dei criteri di gestione della Curia badiale non ci è dato sapere. Oltre al sequestro della farina e dei cereali non sappiamo quale fosse l'ammontare de "la pena" inflitta a coloro che contravvenivano a tutte queste minuziose norme.

Il testo, purtroppo mutilo, è conservato nell'Archivio Diocesano di Foggia; molto probabilmente faceva parte dell'Archivio dell'Abazia e non si sa come sia arrivato in questi fascicoli.

E' interessante verificare con quanta minuzia si organizzava la molitura dei cereali, anche di mezzo "stuppello", e come si cercava di contenere le frodi, reprimere "l'evasione fiscale" e salvaguardare l'igiene del prodotto.

E' da verificare, con la ricerca di ulteriori documenti, perché a distanza di quasi un secolo dalle concessioni badiali del 1537 e 1559 venga reintrodotta la tassazione sulla molitura (centimolatura) dei cereali per uso personale.

TESTO

..... insieme col pagamento a prezzo della gabella della farina stessa.

12 - Item, che i moleni, quali saranno dentro i luoghi deputati da essa Abbazia debbano stare in ordine, e non guasti di legname, macine, o di poche mule, e che li gabelloti, che sono, e saranno pro tempore subito ne debbiano dare la notizia al vicario e suoi quali unitamente provvedano, che il padrone di detto moleno guasto fra' otto giorni voglia farlo conciare, e fra' termine di giorni venti comprare la mula che mancherà o tanto più termine quanto a detto vicario e suoi paresse necessario qual termine elasso e non accomodato detto moleno guasto gabellati facciano pagare al padrone del moleno l'interessi della gabella, ovvero in luogo di quello ci mettano un altro di altro cittadino, a ciò il popolo possa avere il macinato, et avere libertà di macinare al moleno, che li piacerà.

13 - Item, che tutti i cittadini, forastieri, et abitanti in essa terra di San Marco in Lamis non possano macinare grano, orgio, nè altra sorte di vettovaglie in altri luoghi, e moleni, se non solo alli moleni deputati da essa Abbazia, e chi macinarà in altri moleni incorra alla pena e di perdere la farina macinata o si macinarà et il padrone del moleno similmente incorra alla pena.

14 - Item, che qualsivoglia persona, che anderà a macinare grano, orgio, o altra sorte di vettovaglie nelli molini predetti prima che entrino in detti moleni, la vettovaglia che porterà, la debba far pesare da gabelloti quali saranno pro tempore, e pisata sarà pagarne la tabella, seu gabella in questo presente anno 1632 per tutto agosto 1633 a carlini cinque per ciaschedun tumolo di grano, e così del mischiato con orgio, e carlini quattro per ogni tumolo d'orgio, e chi controverrà incorre alla pena e con perdere il grano, orgio, o altra vettovaglia, o farina. Avendo, che s'abbia da pesare con statera, che la darà la curia, e che detti gabelloti caso che volessero adulterare detta statera,

debbano pagare docati sei di pena per ciascheduna volta da applicarsi all'Abbazia, e nessuno molinaro debba ricevere grano, orgio, o altra vettovaglia per macinarlo, o riceverlo nel moleno suo, se prima non sarà pisato detto grano, et orgio, e pagato quello sarà per lo dazio di quella ragione si pagará pro tempore, e farlo scrivere da quelli saranno deputati a quest'effetto in detta cartella, sotto pena e che li molinari paghino la pena non avendono dati nota del grano, nè pisato, e caso, che alcun cittadino, o molinaro entrasse grano, o facesse uscir farina nascostamente per poca che sia, saltem mezzo rotolo, che entra al peso, incorra parimente nella pena e di perdere il grano, orgio, o altra sorte di vettovaglia.

15 - Item, che dal pagamento posto ne siano amoti, ed esenti i canonici e i clerici del Capitolo, e clero di San Marco, alli quali si debba dare la franchizia, conforme è stato solito gli anni passati e quanto li spetta, secondo le provisioni della Regia Camera, e così anche tutte l'altre persone, che di ragione devono esser franche, quali abbiano da godere quella franchizia, ch'è stata solita, e quanto ha determinato la Regia Camera della Summaria senza che essa Abbazia sia obligata a scomputo

alcuno.

16 - Item, che sia lecito alli gabellati predetti inquirere con ogni diligenza contro quelli, che contoverrano alli presenti capitoli, e trovandosi alcuno, ch'entrasse farina, o pane da fuor terra, che sia lecito pagar subito la pena e perdere il pane o farina che sia.

17 - item, che sia lecito a gabellati predetti inquirere, e cercare per li forni di detta terra, e vedere se alcuno commettesse fraude, e se quelli, li quali hanno fatto cuocere pane l'avessero fatto con effetto macinare nelli moleni deputati dall'Abbazia e se quelli n'han pagato la gabella a quella ragione si pagará per ciascun tumolo, e trovandosi alcuni in fraude, debba perdere il pane, e pagare la pena alli gabellati e che per l'effetto predetto sia lecito far dare il giuramento a forastieri, e quello si troverà aver detto la bugia sia anche tenuto alla medesima pena.

18 - item, che sia lecito a gabelloti cercare, ed inquirere contro quelli che pistassero grano, o orgio alli mortali di pietra, o altri strumenti e quello, che sarà trovato così in fraude, perda il grano, o orgio, che avrà pistato, ed incorra alla pena.

19 - item, che nessuno cittadino o abitante in essa terra di S. Marco in Lamis non possa. né debbia mangiare, così dentro la terra, come fuori nella massaria, nella cesina nella vigna, o che tenessero garzoni forastieri altro pane che quello si coce in detta terra, del quale se ne paga il dazio, seu gabella a quella ragione e facendo il contrario incorra alla pena da applicarsi a gabelloti predetti; verum da detto pagamento ne siano esenti quelli cittadini, che andassero con armenti di vacche, giumente, pecore, o altri animali alla montagna, che non si possa fare, nè comprare pane nelle terre convicine da dieci miglia intorno inclusive, e che sia lecito alli gabelloti dinquirere contro li contravenienti, con levarli il pane e carlini cinque di pena.

20 - Item, che li molinari che stanno in detti moleni siano obligati fare le farine di grano, orgio ben minute, conforme al dovere, e non facendoli al modo che stà detto, debbiano pagare la pena all'Abazia, l'interessi alli padroni delle farine.

21 - Item, che li molinari che stanno debbiano tenere li scanni dentro li moleni asciutti alti da terra un palmo, sopra de' li quali debbiano tenere li sacchi de' grani, che ricevono ne' loro moleni per macinare, come anche per ponervi le farine dopo l'avranno macinate, e chi non tiene detti sacchi di grano, o farina, come di sopra, debbia pagare la pena. E che non debbiano tener pietre per piccole che fussero, macineranno le farine senza che il sacco abbia da toccare in terra, e facendo il contrario, similmente debbia pagare la pena.

22 - item che li gabellati siano obligati pisare le farine nell'uscire fuori di detti moleni a tutti, che li molinari non debbiano far uscire e non la consegnino al padrone, o a quell'istesso che avranno ricevuto il grano, e non pisandola debbia pagare la pena.

23 - item, che trovandosi la farina umida, o bagnata o attaccata al sacco, o con pasticelli per l'umidità o bagnamento sia obbligato il molinaro che avrà fatto detta farina di pagare docati sei di pena purchè ne faccia risentimento.

24 - item, che li sopradetti molinari e ciascheduno di essi non debbia mischiare grano con altro grano, nè farina con farina, eccetto se fusse dell'istesso padrone, ma farlo macinare tutto appartatamente secondo che li padroni delli grani lo portaranno, né mischiare altro grano, se prima non sarà finito, e scotulato tutto quello grano ch'è stato menato prima. E questo si debbia osservare sempre da mezzo stuppello in sù, e chi farà lo contrario debbia pagare la pena.

25 - item che le mulinare, cioè femmine, non debbiano portare palte, nè sacchetti sotto il vestito, e trovandolo con grano o senza che paghi la pena.

26 - item, che nessun molinaro o padron di molino possa tenere scala, setaccio o fornali e bilance, sotto la pena.

27 - item che nessun molinaro o altra persona possa salire da sopra le case e scendere dentro li molini tanto di giorno quanto di notte, sotto la pena se fusse di giorno et il doppio :::::